



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 02-07-2014

OGGETTO: *Servizio Entrate e Tributi. Spese di giudizio. Impegno e Liquidazione.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI

- Visto l'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000;
- Visto l'art. 184 del Decreto legislativo n. 267/2000;
- Visto l'articolo 65 dello Statuto Comunale;
- Visto l'articolo 43 del Regolamento di contabilità;
- Visto il D.Lgs. 31.12.1992, n. 546;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 30/12/2013 con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2014, è stata affidata ai Dirigenti la gestione provvisoria del PEG nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163, comma 1, D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
- Richiamato l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 167/2000 il quale prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del suddetto D.Lgs. il quale dispone che non si possono effettuare spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme dell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Considerato che la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con sentenza depositata il 03/06/2014, ha respinto l'appello presentato dall'Ufficio e condannato il Comune di Scandicci al pagamento delle spese di lite, nella misura di € 600,00=;
- Tenuto conto che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 546/92 la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate con la sentenza;

- Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere al pagamento delle spese processuali previste dalla sentenza sopra richiamata;
- Preso atto che tali spese consistono in obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali già esecutivi;
- Ritenuto quindi dover procedere all'impegno e successivamente alla liquidazione dell'importo di € 600,00= a favore dei soggetti ricorrenti, i cui dati di dettaglio sono depositati presso il Servizio Entrate;
- Vista la nota presentata via pec prot. n. 27859/2014, con la quale è stato comunicato che il pagamento della somma dovuta dovrà essere effettuato mediante accredito su conto corrente;
- Rilevato infine come non occorra procedere agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dato atto che, considerato l'importo da liquidare, non occorre procedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

- 1) Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'importo pari a € 600,00= al fine di liquidare le spese di lite in esecuzione della Sentenza sopra richiamata.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo di € 600,00= a favore delle parti soccombenti secondo i dati di dettaglio depositati presso l'archivio del Servizio Entrate.
- 3) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

DA ATTO

Che la copertura finanziaria della spesa di € 600,00= è assicurata con imputazione al Bilancio 2014 Cap. 124200/20 sotto la voce “ Spese per liti tributarie”

Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 4 - Intervento 3.

Imp. 1016/14 per € 600,00=

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E
AMMINISTRATIVI**

Dr. Antonello Bastiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.